



Unione di Comuni Lombarda Adda Martesana
(Comuni di Pozzuolo Martesana, Bellinzago Lombardo, Liscate, Truccazzano)
Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO

PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO PER L'INCENTIVO DELLE FUNZIONI TECNICHE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE, PRESTAZIONI DI SERVIZI E SOMMINISTRAZIONE DI FORNITURE

(Ai sensi del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, art. 111 e s.m.i.)

INDICE

CAPO 1 - Disposizioni generali.....	3
Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Obiettivi e finalità.....	3
Art. 3 - Campo di applicazione.....	3
Art. 4 -Importo di applicazione.....	3
CAPO 2 - Costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione dell'ente.....	3
Art. 5 - Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione strumentale dell'Ente.....	3
Art.6 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche.....	4
CAPO 3 - Modalità e criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione relativo alle attività connesse all'esecuzione di lavori pubblici prestazioni di servizi anche nella forma della concessione, alla somministrazione di forniture.....	5
Art. 7 - Modalità e criteri di conferimento degli incarichi.....	5
Art. 8 - Attività del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P)	6
Art. 9 - Costituzione de Gruppi di Lavoro e Modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche.....	7
Art. 10 - Esclusioni e limitazioni per la corresponsione del fondo per le funzioni tecniche	7
Art. 11 - Incarichi parziali o esterni.....	8
Art. 12 - Modalità di riconoscimento economico dell'incentivo	8
Art. 13 - Termini di pagamento dell'incentivo	8
CAPO 4 - Termini per lo svolgimento degli incarichi, disposizioni specifiche per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera, prestazione di servizi e forniture penalità e incompatibilità.....	9
Art. 14 - Criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro.....	9
Art. 15 - Criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola prestazione di servizi e forniture	10
Art. 16- Rapporti con il personale cessato dal servizio	10
Art. 17 - Termini temporali per le prestazioni di direzione lavori, dei servizi e delle somministrazioni di forniture e collaudo	10
Art. 18 - Incompatibilità	11
CAPO 5 - Garanzie assicurative	11
Art. 19 - Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici finanziate da terzi	11
Art. 20 - Approvazione del presente regolamento.....	11
Art. 21 - Precedenti disposizioni regolamentari	11
Schema Ripartizione – Allegato 1.....	12

CAPO 1 - Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi del D.Lgs. 50/2016, articolo 113 e s.m.i. e detta i criteri, le modalità di costituzione, di accantonamento, di ripartizione, di distribuzione e di liquidazione del fondo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo nonché di verifica di conformità, di collaudatore statico ove previsto, nonché dei collaboratori allo svolgimento di tali funzioni, per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.

Art. 2 - Obiettivi e finalità

1. Le attività connesse si espletano, di norma, durante il normale orario di lavoro.
2. L'attribuzione del fondo per le funzioni tecniche, così come previsto dalla norma citata, è finalizzato alla valorizzazione delle professionalità dei dipendenti pubblici ed all'incentivazione del personale addetto nonché all'incremento della produttività.

Art. 3 - Campo di applicazione

1. Ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il presente regolamento trova applicazione per le attività connesse:
 - a) alla programmazione e realizzazione di lavori pubblici;
 - b) alla programmazione e prestazioni di servizi anche nella forma della concessione;
 - c) alla programmazione e somministrazione di forniture.
2. Per "lavori pubblici", al fine dell'applicazione del presente regolamento, si intendono, le "attività di costruzione, demolizione, recupero, riqualificazione, ristrutturazione, restauro, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria ambientalistica".
3. Il presente regolamento si applica anche alle progettazioni di eventuali modifiche contrattuali, nei casi previsti dall'articolo art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e pertinenti al presente regolamento.
4. In caso di appalti misti, così come definiti all'articolo 28 del D.Lgs. 50/2016, l'incentivo è corrisposto, per la quota connessa ai lavori, forniture, servizi per i relativi importi.
5. Per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei Contratti.

Art. 4 -Importo di applicazione

1. Il presente regolamento trova applicazione in riferimento ai seguenti importi:
 - a) da €. 40.000,00 per la realizzazione di lavori pubblici;
 - b) da €. 40.000,00 per le prestazioni di servizi anche nella forma della concessione;
 - c) da €. 40.000,00 la somministrazione di forniture.

CAPO 2 - Costituzione e ripartizione del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione dell'ente

Art. 5 - Costituzione e accantonamento del fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione strumentale dell'Ente

1. Il fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, relativo alle attività connesse all'esecuzione dei lavori pubblici, per progetti riguardanti opere di riqualificazione, ristrutturazione, restauro e nuova costruzione, è stabilito nel limite massimo del 2,00% da calcolare sull'importo posto a base di gara, di un'opera o di un lavoro, comprensivo

degli oneri per la sicurezza, quale oltre €. 40.000,00. In particolare tale percentuale massima è così definita:

- a) nel 2,00% per importi di lavori pubblici dall'importo di €. 40.000,00 fino alla soglia di cui all'art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
 - b) proporzionale dal 2,00% all'1,50% per importi di lavori pubblici dalla soglia di cui all'art. 35 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 all'importo di €. 20.000.000,00.
2. Il fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 50/2016, relativo alle attività connesse alle prestazioni di servizi anche nella forma della concessione, tenuto conto che tale spesa attiene alla parte corrente del bilancio e a volte anche sui servizi erogati alla cittadinanza, è stabilito nel limite massimo del 1,50% da calcolare sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, quale oltre €. 40.000,00. In particolare tale percentuale è così definita:
- a) nel 1,50% per importi di prestazioni di servizi anche nella forma della concessione, dall'importo di €. 40.000,00 e fino all'importo di €. 1.000.000,00;
 - b) proporzionale dal 1,50% al 1,00% per importi di prestazioni di servizi anche nella forma della concessione, dall'importo di €. 1.000.000,01, fino all'importo di €. 20.000.000,00.
3. Il fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione, di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, relativo alle attività connesse alla somministrazione di forniture, tenuto conto che tale spesa attiene alla parte corrente del bilancio e a volte anche sui servizi erogati alla cittadinanza, è stabilito nel limite massimo del 1,50% da calcolare sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri per la sicurezza, quale oltre €. 40.000,00. In particolare tale percentuale è così definita:
- a) nel 1,50% per importi di somministrazione di forniture, dall'importo di €. 40.000,00 e fino all'importo di €. 1.000.000,00;
 - b) proporzionale dal 1,50% all'1,00% per importi di somministrazione di forniture, dall'importo di €. 1.000.000,01, fino all'importo di €. 20.000.000,00.

Per le percentuali di ripartizione si fa riferimento al capo 3 ed all'allegato 1) del presente regolamento.

4. La risorsa finanziaria determinata ai sensi dei commi 1, 2 e 3, quando destinata ad integrare il salario dei dipendenti, deve ritenersi comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e non è soggetto a riduzione, in funzione del ribasso offerto in sede di gara.

Art.6 - Ripartizione del fondo per le funzioni tecniche

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, l'80,00% delle risorse finanziarie destinate al fondo per le funzioni tecniche e l'innovazione, da calcolare in base ai criteri definiti dall'art. 5 del presente regolamento, è ripartito tra i soggetti che si occupano delle attività di:
 - a) Programmazione della spesa per lavori, servizi e forniture;
 - b) Responsabile unico del procedimento (ivi compresa l'attività di verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice);
 - c) predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - d) direzione dei lavori (ivi incluso il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione);
 - e) direzione dell'esecuzione;
 - f) verifica di conformità;
 - g) collaudatore statico ove necessario;
 - h) collaboratori incaricati allo svolgimento delle suddette attività;
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera rr), della legge 28/01/2016, n. 11, le attività concernenti la progettazione, secondo le disposizioni degli artt. 23 e 24 del Codice, non sono oggetto degli incentivi di cui al presente regolamento.
3. Ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il restante 20,00% delle risorse finanziarie destinate al fondo per la progettazione e l'innovazione strumentale, da calcolare in base ai criteri

definiti dall'art. 5 del presente Regolamento, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Parte delle risorse può essere altresì utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori. Acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

4. Tutte le spese occorrenti alla redazione degli atti pertinenti agli interventi, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
5. La fornitura dei beni e dei materiali occorrenti per l'assolvimento delle prestazioni, è effettuata con i normali sistemi di approvvigionamento previsti dall'ordinamento interno dell'Amministrazione Comunale.
6. Con atto di conferimento dell'incarico o con indicazione nel Piano Esecutivo di Gestione (PEG) possono essere messi a disposizione preventivamente dei fondi sui quali imputare le spese di cancelleria, copia, riproduzione, materiale di consumo o simili, necessarie all'espletamento degli incarichi tecnici di cui al presente regolamento.
7. Qualora, per qualsiasi motivo, uno o più dipendenti incaricati dell'atto facciano uso di materiale o beni strumentali di loro proprietà privata per l'espletamento delle prestazioni, non può essere corrisposto loro alcun indennizzo, rimborso o altra somma comunque denominata.

CAPO 3 - Modalità e criteri per la ripartizione del fondo per la progettazione relativo alle attività connesse all'esecuzione di lavori pubblici prestazioni di servizi anche nella forma della concessione, alla somministrazione di forniture

Art. 7 - Modalità e criteri di conferimento degli incarichi

1. I soggetti, di cui al successivo comma 3, titolari degli incarichi relativi alle attività connesse per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di cui al precedente art. 6, comma, sono individuati con deliberazione della Giunta competente.
2. L'atto di individuazione dei soggetti, assegnatari dell'incarico, deve riportare il nominativo del Responsabile della programmazione della spesa per investimenti, del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), dei dipendenti incaricati delle altre funzioni, nonché di coloro che collaborano, partecipano e/o concorrono a dette attività.
3. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato ai sensi dell'articolo 31 del D.lgs. 50/2016;
 - b) il Programmatore delle acquisizioni della stazione appaltante ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 50/2016, quale il funzionario che individua nel proprio PEG la prestazione;
 - c) il direttore dei lavori e i soggetti incaricati della direzione lavori ai sensi dell'ex articolo 101 del D.Lgs. 50/2016;
 - d) il direttore dell'esecuzione del contratto di servizi o di forniture ai sensi dell'ex articolo 111, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
 - e) il collaudatore incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione;

-
- f) i collaboratori tecnici e amministrativi, che partecipano direttamente alla attività tecnica e amministrativa con lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento;
 - g) il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Centrale Unica di Committenza individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 14 del D.lgs. 50/2016 e i collaboratori amministrativi della CUC, che partecipano direttamente alla attività amministrativa di predisposizione e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
 - h) Il Responsabile e i collaboratori amministrativi del Settore Finanziario;
 - i) i collaboratori amministrativi di altri Settori non tecnici, che contribuiscono direttamente alle attività necessarie all'esecuzione dell'opera pubblica, ovvero dell'esecuzione del servizio o della somministrazione della fornitura (es: ufficio contratti e ufficio personale, etc...).
4. Gli incarichi al personale interno dell'Ente debbono coinvolgere, progressivamente, il maggior numero di dipendenti interni, assicurando, di regola, un'equa ripartizione degli incarichi stessi, nel rispetto comunque delle specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti di istituto.
 5. Qualora esigenze particolari o difficoltà connesse a vacanze di organico o particolari carichi di lavoro, certificati dal Responsabile del Settore, al fine dello svolgimento dell'incarico relativo al Responsabile Unico del Procedimento e alle altre attività di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento, ci si potrà avvalere della collaborazione delle professionalità presenti in altri Enti. In tali casi dovrà essere stipulata apposita convenzione, ai sensi del Codice dei Contratti pubblici e del D.Lgs 267/2000, che disciplini le modalità di collaborazione, la natura e le modalità della prestazione. L'erogazione dell'importo da destinare a ciascun dipendente sarà individuato in riferimento alla prestazione definita nella deliberazione della Giunta competente, di cui all'art. 6 comma 1 e secondo quanto disciplinato dal presente regolamento. In ogni caso, tale scelta non dovrà comportare un maggiore onere economico rispetto all'affidamento del medesimo incarico a soggetti esterni.

Art. 8 - Attività del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P)

1. Relativamente ai lavori, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento potrà essere conferito anche a soggetto tecnico diverso dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici. In tal caso resta in capo al Responsabile del Settore Lavori Pubblici, quale Responsabile della programmazione della spesa per investimenti, il coordinamento e la direzione dell'attuazione del Piano Opere Pubbliche (POP), nonché la gestione delle risorse economiche affidate con il PEG, Piano Esecutivo di Gestione annuale.
2. Relativamente alle prestazioni di servizi anche nella forma della concessione e alla somministrazione di forniture, l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento potrà essere conferito anche a soggetto diverso dal Responsabile del Settore, quale Responsabile della programmazione della spesa per investimenti. In tal caso resta in capo al Responsabile del Settore stesso, quale Responsabile della programmazione della spesa per investimenti, il coordinamento e la direzione dell'attuazione del Piano programma di forniture e servizi, nonché la gestione delle risorse economiche affidate con il PEG, Piano Esecutivo di Gestione annuale.
3. Per l'espletamento di tutti i compiti di carattere strumentale ed organizzativo connessi al proprio incarico ed al fine di sovrintendere all'intero processo di realizzazione dell'intervento in ogni sua fase, evitando la sovrapposizione di attività, il Responsabile Unico del Procedimento, di concerto con il Responsabile del Settore interessato e con l'eventuale Responsabile della Centrale Unica di Committenza, per la fase di affidamento, si avvale della collaborazione del personale operativamente coinvolto nel procedimento, destinatario del fondo per le funzioni tecniche ed amministrative, incaricato con le modalità individuate dal presente regolamento.

Art. 9 - Costituzione di Gruppi di Lavoro e Modalità di ripartizione del fondo per le funzioni tecniche.

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, il fondo per le funzioni tecniche di cui all'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, è ripartito tra i soggetti di cui all'art 7, comma 3 del presente regolamento.
2. Le percentuali di riferimento e le relative quote del compenso da attribuire a ciascun soggetto incaricato, saranno calcolate ed individuate sulla scorta della tabella di cui all'allegato 1) del presente regolamento.
3. Ciascun incarico, di cui all'art. 7, comma 3, lett. f), potrà essere assegnato ad uno o più dipendenti in ragione della complessità dell'opera, della prestazione di servizi e della fornitura da recepire e delle attività da espletare, ovvero in ragione della competenza professionale dei medesimi; nel caso in cui l'incarico sia affidato a più soggetti, le singole quote, derivanti dall'applicazione delle percentuali individuate all'allegato 1) del presente regolamento, verranno ripartite, in riferimento allo specifico apporto prestato dagli stessi come previsto dall'art. 7, comma 4, del presente regolamento.
4. In via preordinata alla corresponsione dei compensi di cui al presente regolamento, il Responsabile del Settore competente, congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento, se soggetto diverso dal Responsabile di Settore, stabilisce con apposito atto di determinazione, previo confronto con il gruppo di lavoro incaricato per ogni singola opera, le percentuali di ripartizione di cui agli allegato 1), operando la verifica dell'effettivo apporto individuale e delle prestazioni effettivamente espletate dal personale incaricato. Al suddetto atto di determinazione, che per le ragioni di cui sopra, potrà anche ridefinire, motivando in maniera specifica, le singole percentuali previste nell'allegato 1), sarà allegato uno schema di individuazione delle percentuali di liquidazione. Le prestazioni che non verranno svolte internamente al gruppo di lavoro, oggetto dell'incarico, costituiranno economie, incrementeranno la quota del fondo di cui al comma 2 dell'art. 113 del Codice del Contratti.
5. In caso di attività svolta dalla Centrale Unica di Committenza, alla stessa sono riconosciute le percentuali di ripartizione di cui all'allegato 1), operando la verifica dell'effettivo apporto individuale e delle prestazioni effettivamente espletate dal personale incaricato. Le prestazioni che non verranno svolte internamente dal gruppo di lavoro, oggetto dell'incarico, costituiranno economie, incrementeranno la quota del fondo di cui al comma 2, dell'art. 113 del Codice del Contratti.
6. La quota è assegnata su richiesta della Centrale Unica di Committenza che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 37 del Codice dei contratti, al soggetto di cui all'art. 9, comma 4 del presente regolamento.

Art. 10 - Esclusioni e limitazioni per la corresponsione del fondo per le funzioni tecniche

1. Non sono soggette alla corresponsione del fondo per le funzioni tecniche le spese previste per indagini geologiche, geotecniche e sismiche.
2. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo, il presente Capo non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
3. Costituisce condizione per l'accantonamento e la corresponsione del fondo il fatto che le funzioni tecniche siano eseguite in tutto o in parte all'interno dell'Amministrazione ed è riferita ai soli lavori, forniture e servizi effettivamente appaltati.
4. Per forniture e servizi è altresì condizione, per l'accantonamento e la corresponsione:
 - L'approvazione con atto formale del progetto per la fornitura o esecuzione;
 - La nomina con atto formale del direttore dell'esecuzione.
 -

Art. 11 - Incarichi parziali o esterni

1. Ai sensi dell'art. 113, qualora alcune prestazioni vengano affidate all'esterno, le relative quote, determinate ai sensi dell'allegato 1), del presente regolamento, non verranno corrisposte ai dipendenti.
2. Le somme non corrisposte ai dipendenti rimangono nel fondo di cui all'art. 5, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 6, comma 2.

Art. 12 - Modalità di riconoscimento economico dell'incentivo

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, il fondo per le funzioni tecniche è liquidato secondo i criteri individuati dall'art. 9 del presente regolamento. La liquidazione dell'incentivo è stabilita con determinazione del Responsabile del Settore competente, in conseguenza alla verifica delle specifiche attività svolte, da effettuarsi congiuntamente al Responsabile Unico del Procedimento, se soggetto diverso dal Responsabile del Settore, mediante apposito atto dal quale si evincano dettagliatamente le attività svolte e quindi l'accertamento dell'avvenuto svolgimento delle operazioni di cui al successivo articolo. La liquidazione dell'incentivo per la CUC è stabilita con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza se soggetto diverso dal Responsabile Unico del Procedimento, per il solo personale a lui assegnato, in conseguenza alla verifica delle specifiche attività svolte, previa assunzione del visto di competenza da parte del Responsabile del Personale.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo per come stabilito dall'art. 113, comma 3 del D.Lgs 50/2016.

Art. 13 - Termini di pagamento dell'incentivo

1. Il pagamento del fondo per le funzioni tecniche relativo ad attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici è disposto al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - A) Responsabile del Procedimento, Collaboratori tecnici e Amministrativi**
 - a) 50% della quota spettante alla pubblicazione del bando di gara, o alla spedizione delle lettere di invito;
 - b) 40% della quota spettante in misura proporzionale all'emissione di ciascun SAL (stato avanzamento lavori);
 - c) 10% al collaudo positivo dell'opera.
 - B) Direttore dei Lavori / Coordinatore sicurezza in fase d'esecuzione**
 - a) 90% della quota spettante in misura proporzionale all'emissione di ciascun SAL, (Stato Avanzamento Lavori);
 - b) 10% al collaudo positivo dell'opera;
 - C) Collaudatore**
 - a) 100% della quota spettante all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
 - D) CUC - Responsabile del Procedimento e Collaboratori tecnici e Amministrativi**
 - a) 100% della quota spettante all'emissione dell'atto di "Proposta di Aggiudicazione" e della verifica documentale di cui al codice dei contratti.
 - E) Responsabile e Collaboratori amministrativi del Settore Finanziario**
 - a) 40% della quota spettante in misura proporzionale all'emissione di ciascun stato di avanzamento della prestazione del servizio o somministrazione della fornitura;
 - b) 60% al collaudo della prestazione del servizio o somministrazione della fornitura.
2. Il pagamento del fondo per le funzioni tecniche relativo ad attività connesse alla prestazione di servizi e somministrazione di forniture è disposta al verificarsi delle seguenti condizioni:
 - A) Responsabile del Procedimento, Collaboratori tecnici e Amministrativi**
 - a) 50% della quota spettante alla pubblicazione del bando di gara, o alla spedizione delle lettere di invito;
 - b) 40% della quota spettante in misura proporzionale all'emissione di ciascun stato di avanzamento della prestazione del servizio o somministrazione della fornitura;

- c) 10% al collaudo della prestazione del servizio o somministrazione della fornitura.
- B) Direttore della prestazione**
- a) 90% della quota spettante in misura proporzionale all'emissione di ciascun stato di avanzamento della prestazione del servizio o somministrazione della fornitura;
- b) 10% al collaudo della prestazione del servizio o somministrazione della fornitura;
- C) Collaudatore**
- a) 100% della quota spettante all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.
- D) CUC - Responsabile del Procedimento e Collaboratori tecnici e Amministrativi**
- a) 100% della quota spettante all'emissione dell'atto di "Proposta di Aggiudicazione" e della verifica documentale di cui al codice dei contratti.
- E) Responsabile e Collaboratori amministrativi del Settore Finanziario**
- a) 40% della quota spettante in misura proporzionale all'emissione di ciascun stato di avanzamento della prestazione del servizio o somministrazione della fornitura;
- b) 60% al collaudo della prestazione del servizio o somministrazione della fornitura.
3. Il RUP, sentiti i responsabili dei settori coinvolti e individuati nello schema di ripartizione - Allegato 1, di cui ai precedenti punti D) ed E), stabilisce le percentuali di attribuzione dell'incentivo alle diverse figure professionali facenti parte del gruppo di attività.
4. Gli incentivi maturati a favore dei dipendenti interessati saranno liquidati ad accertamento avvenuto dei presupposti di erogabilità dell'incentivazione.
5. La liquidazione avviene con cadenza periodica trimestrale per tutte le attività specifiche definitivamente concluse indicativamente con la seguente cadenza temporale:

ATTIVITA' ESPLETATE NEL PERIODO	LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE
Gennaio – Marzo	Aprile
Aprile – Giugno	Luglio
Luglio – Settembre	Ottobre
Ottobre - Dicembre	Gennaio

CAPO 4 - Termini per lo svolgimento degli incarichi, disposizioni specifiche per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera, prestazione di servizi e forniture penali e incompatibilità

Art. 14 - Criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro

1. In caso di eventuali incrementi dei tempi, previsti nel cronoprogramma del progetto esecutivo, che non siano determinati da sospensioni per accadimenti elencati all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, di cui all'art. 5 del presente regolamento, saranno ridotte di una quota, pari all'1 per 1.000 per ogni giorno di penale di ritardo applicata all'appaltatore, calcolata sull'importo spettante al Responsabile Unico del Procedimento, di cui agli artt. 13.1.A.b), 13.1.A.c), quale connesso all'esecuzione e al collaudo dell'opera o del lavoro.

2. In caso di eventuali incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto posto a base di gara, che non siano determinati da accadimenti elencati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro di cui all'art. 5 del presente Regolamento, saranno ridotte di una quota pari all'1 per 1.000, determinata sull'incremento del valore del lavoro e calcolate quale riduzione proporzionale sull'importo spettante al Responsabile Unico del Procedimento, di cui agli artt. 13.1.A.b), 13.1.A.c), quale connesso all'esecuzione e al collaudo dell'opera o del lavoro.
3. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo, i casi nei quali sia accertata l'estraneità del Responsabile Unico del Procedimento in ordine sia all'intervenuto ritardo dei tempi previsti nel cronoprogramma del progetto a base di gara sia all'incremento dei costi previsti dal quadro economico del progetto posto a base di gara.

Art. 15 - Criteri e modalità di riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola prestazione di servizi e forniture

1. In caso di eventuali incrementi dei tempi, previsti nel cronoprogramma della prestazione in appalto, che non siano determinati da sospensioni per accadimenti elencati all'articolo all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, le risorse finanziarie connesse alla prestazione di servizio e fornitura, di cui all'art. 6 del presente regolamento, saranno ridotte di una quota, pari all'1 per 1000 per ogni giorno di penale di ritardo applicata all'appaltatore, calcolata sull'importo spettante al Responsabile Unico del Procedimento, di cui agli artt. 13.2.A.b) e 13.2.A.c), quale connesso all'esecuzione e al collaudo della prestazione di servizio e somministrazione di fornitura.
2. In caso di eventuali incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto posto a base di gara, che non siano determinati da accadimenti elencati all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, le risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro di cui all'art. 5 del presente Regolamento, saranno ridotte di una quota pari all'1 per 1000, determinata sull'incremento del valore del lavoro e calcolate quale riduzione proporzionale sull'importo spettante al Responsabile Unico del Procedimento, di cui agli artt. 13.2.A.b) e 13.2.A.c), 13.1.A.c), quale connesso all'esecuzione e al collaudo della prestazione di servizio e somministrazione della fornitura.
3. Non verranno applicate riduzioni agli importi individuati agli artt. 13.1.A.a), 13.1.B.a), 13.1.B.b), 13.1.C.a) e 13.2.A.a), 13.2.B.a), 13.2.B.b), 13.2.C.a).
4. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo, i casi nei quali sia accertata l'estraneità del Responsabile Unico del Procedimento in ordine sia all'intervenuto ritardo dei tempi previsti nel cronoprogramma del progetto esecutivo sia all'incremento dei costi previsti dal quadro economico della prestazione di servizio e fornitura.

Art. 16- Rapporti con il personale cessato dal servizio

1. L'incentivo verrà ripartito, alle medesime condizioni previste dal presente Regolamento, anche tra il personale per le quote di relativa competenza che, al momento del pagamento dell'incentivo, abbia cessato il rapporto di lavoro presso l'Amministrazione affidataria dell'incarico.

Art. 17 - Termini temporali per le prestazioni di direzione lavori, dei servizi e delle somministrazioni di forniture e collaudo

1. I termini relativi all'incarico di direzione dei lavori, prestazione di servizio e somministrazione della fornitura, coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori, prestazione di servizio e somministrazione della fornitura.
2. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del D.Lgs. 50/2016 e dalle relative norme regolamentari.

Art. 18 - Incompatibilità

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 i dipendenti che abbiano un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'Amministrazione, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 165/01, e successive modificazioni, se non conseguenti ai rapporti d'impiego.
2. I dipendenti, che abbiano in essere, qualsiasi forma di rapporto, anche di natura occasionale e indiretta, con Imprese titolari di appalti, concessioni, subappalti o affidamenti in economia, relativi alla realizzazione dell'opera oggetto d'incarico ovvero con professionisti esterni titolari di incarico professionale, affidato dall'Amministrazione per detta opera, non potranno essere oggetto d'incarico interno relativo all'opera stessa.

CAPO 5 - Garanzie assicurative

Art. 19 - Garanzie assicurative per le attività connesse alla realizzazione di lavori pubblici finanziate da terzi

1. Ai sensi dell'articolo 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 che recita: "Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi", l'Amministrazione provvederà a stipulare, per il personale eventualmente incaricato della progettazione posta a base di gara, la relativa garanzia assicurativa. Tale assicurazione dovrà essere operante a far data dall'approvazione della progettazione posta a base di gara e dovrà avere efficacia per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza dovrà coprire la responsabilità civile e professionale per tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività tecniche di competenza.
2. Le spese di cui sopra relative all'assicurazione dei dipendenti incaricati di attività tecniche relative alla progettazione connessa alla realizzazione di lavori pubblici, dovranno essere previste nel quadro economico di ciascun intervento.
3. Qualora l'Ente disponga di procedere alla verifica e validazione del progetto, di cui all'articolo 26 del D. Lgs. 50/2016, mediante personale interno, l'Ente stesso provvederà, ai sensi del comma 4-bis dell'articolo appena citato, a stipulare una polizza di responsabilità civile professionale, estesa al danno all'opera, dovuta ad errori od omissioni nello svolgimento dell'attività di verifica. Tale polizza deve essere obbligatoriamente stipulata entro la data di validazione del progetto.

CAPO 6 - Disposizioni finali

Art. 20 - Approvazione del presente regolamento

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3 del D. Lgs. 50/2016, il presente regolamento è stato sottoposto alla contrattazione decentrata nella seduta in data _____ a seguito della quale ha acquisito il parere favorevole della Delegazione Sindacale.

Art. 21 - Precedenti disposizioni regolamentari

1. Il presente regolamento si applica dalla data del 01 gennaio 2018.

Schema Ripartizione – Allegato 1

Attività	Ripartizione Fondo Lavori	Ripartizione Fondo Servizi e Forniture
Programmazione	16,00%	12,00%
Responsabile Unico del Procedimento	26,00%	22,00%
Responsabile e collaboratori Amministrativi della Centrale unica di committenza o soggetto che svolge la medesima attività	13,00%	15,00%
Direttore dei Lavori, Direttore di Esecuzione del Servizio e/o fornitura – Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	8,00%	17,00%
Collaudatore	1,00%	2,00%
Collaboratori amministrativi e tecnici	24,00%	18,00%
Responsabile e Collaboratori amministrativi del Settore Finanziario	10,00%	10,00%
Collaboratori amministrativi di altri settori	2,00%	4,00%
	100,00%	100,00%